

PRIMO PIANO

Generali, shopping in Europa

Il gruppo Generali ha annunciato tra ieri e oggi il completamento di due acquisizioni in Europa. La prima riguarda la maggioranza nella francese Sycomore Factory, cioè la controllante di Sycomore Asset Management, deal che aveva ricevuto il via libera dalle autorità antitrust e regolamentari lo scorso settembre. L'accordo rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell'asset management del Leone e dovrebbe offrire un rilevante potenziale di sinergie in termini di ricavi.

L'altra acquisizione completata, comunicata oggi, riguarda l'intero capitale delle società slovene Adriatic Slovenica e Kd Funds, rilevate da Kd Group. L'accordo con Kd Group (azionista unico di Adriatic Slovenica) era stato firmato nel maggio 2018. All'operazione seguirà il processo di integrazione della compagnia assicurativa Adriatic Slovenica e delle sue agenzie nella struttura di Generali nella regione Cee. Adriatic Slovenica, informa una nota, "fornisce una vasta gamma di prodotti danni, salute, vita e pensionistici, con oltre 1,7 milioni di contratti di assicurazione e 500 mila clienti". L'acquisizione include Kd Funds, un fondo comune di investimento con oltre 750 milioni di euro di asset in gestione, al terzo posto in Slovenia con una quota di mercato del 20%, presente anche in Croazia e Macedonia.

Beniamino Musto

IL PUNTO SU....

La maledizione di Kirchmann e il danno alla persona

Un intervento del consigliere di Cassazione Marco Rossetti conferma le tesi esposte dagli avvocati Filippo Martini e Marco Rodolfi circa l'incostituzionalità delle modifiche apportate nell'ultima legge Finanziaria in merito ai diritti delle vittime di incidenti sul lavoro

A pochi giorni di distanza dal nostro contributo pubblicato in questi spazi (Cosa cambia tra in Inail, Inps e responsabile civile, Insurance Daily del 23 e 24 gennaio 2019) torniamo in argomento con riguardo agli effetti pratici della recente legge finanziaria (145/2018) in ordine alla surrogazione degli enti sociali nei confronti del datore di lavoro e del responsabile civile, in ragione delle modifiche apportate agli articoli 10 e 11 del Testo Unico n. 1124 del 1965 e all'articolo 142 del Codice delle assicurazioni private.

Le ragioni di questo nostro ritornare in tema sono molteplici.

Certamente, come detto, la materia è stata particolarmente complicata da parte di un provvedimento normativo del quale non se ne sentiva assolutamente il bisogno (se non per le ragioni politico economiche che l'hanno ispirato e sulle quali torneremo).

Secondariamente perché la questione dovrà essere particolarmente monitorata nei mesi a seguire, in ragione proprio degli effetti pratici, sotto il profilo strettamente giuridico e giurisprudenziale, che la novella potrà avere con riguardo ai diritti delle vittime di infortuni sul lavoro e di incidenti stradali, particolarmente compressi e compromessi da questa improvvida novella.

UNA NORMA DALLA FORMA INCERTA

Ma, soprattutto, riteniamo di dover tornare in così poco tempo in argomento per dare atto di un ben più poderoso e prestigioso commento registrato sul tema lo scorso 6 febbraio.

Alludiamo all'importante scritto a firma del consigliere della suprema Corte di Cassazione, dottor **Marco Rossetti** (rinvenibile su <http://questionegiustizia.it>) dal titolo eloquente: *La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno differenziale.*

(continua a pag. 2)



Julius von Kirchmann



INSURANCE CONNECT
È SU FACEBOOK

Segui la nostra pagina



(continua da pag. 1)

Nel nostro commento di gennaio avevamo segnalato come la norma presentasse profili di criticità applicative e anche lessicali, nonché importanti profili di incostituzionalità.

Siamo particolarmente lieti (e anche un po' sollevati vista l'incertezza interpretativa che questa disciplina presentava) che parte delle nostre opinioni siano oggi confortate da tale prestigiosa conferma.

Nel rimandare alla lettura dell'ampio ed esaustivo commento dell'illustre autore, ci preme in questa sede evidenziare alcuni aspetti e riportare alcuni passaggi testuali, non potendo certamente avventurarci in una semplificazione di un pensiero sempre così lucido e ispirato ai canoni massimali della cultura giuridica e ai principi del diritto.

PREMI RIDOTTI MA A SCAPITO DELLA VITTIMA

Ecco alcuni condivisibilissimi passaggi essenziali tratti dalle considerazioni conclusive del testo.

Si afferma che la "ratio della legge è reperire le risorse per ridurre i premi assicurativi, e i premi assicurativi vengono ridotti per favorire – si afferma – la competitività delle imprese (resta tuttavia pur sempre il dubbio che l'*arrière pensée* del legislatore non sia stato quello di raschiare il fondo del barile per reperire d'ogni dove risorse da destinare a nuovi e problematici istituti di previdenza sociale)".

Ciò che appare confermato rispetto a quella che era stata la nostra prima impressione (e, purtroppo, il nostro primo timore) è che "questo obiettivo viene scaricato, di fatto, sulle spalle della vittima dell'infortunio. Alla fine dei giochi è solo questa che vede ridursi il risarcimento dovutole in caso di infortunio".

E ancora "mentre, infatti, in passato il lavoratore infortunato poteva pretendere dal responsabile il ristoro di tutti i danni effettivamente patiti, ma non indennizzati dall'Inail (danno biologico temporaneo, danno morale, personalizzazione, danno patrimoniale diverso dall'incapacità lavorativa), oggi i crediti per tutti questi danni verranno a ridursi per effetto del meccanismo dello scorporo integrale, sopra descritto".

INCOSTITUZIONALITÀ RECIDIVA

La lettura dello scritto cui ampiamente diamo conto oggi, ci conforta anche nella nostra prima impressione circa la palese incostituzionalità del dettato normativo introdotto.

Si legge che l'effetto pratico della novella, sarà questo: "che l'Inail avrà regresso nei confronti del datore di lavoro anche con pregiudizio del credito del lavoratore per il risarcimento di danni che non hanno formato oggetto di copertura assicurativa.

Ma questa possibilità venne ritenuta già due volte costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale (Corte cost., 6 giugno 1989, n. 319, in Foro it., 1989, I, 2695, e Corte cost., 18 luglio 1991, n. 356, in Assicurazioni, 1991, II, 2, 109)".

"La ragione, infatti, per la quale la Consulta dichiarò costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 2, 32 e 38 Cost., prima l'articolo 28 legge 24 dicembre 1969 n. 990, e poi l'articolo 1916 Cc, fu l'impossibilità di comprimere il diritto al risarcimento d'un danno da lesione d'un diritto fondamentale, non altrimenti risarcito.

E poiché l'Inail continua a non assicurare il danno morale, la personalizzazione del danno biologico, il danno biologico temporaneo, non mi pare conforme a Costituzione ammettere che il diritto della vittima al risarcimento di tali pregiudizi possa essere sacrificato per effetto dell'esercizio del diritto di regresso da parte dell'Inail nei confronti del datore di lavoro".

TUTTO DA RIFARE

Ci è consentito dunque oggi, forti di questo autorevole contributo, affermare che ancora una volta un legislatore avventato e superficiale ha prodotto una novella del tutto inadeguata alla regolazione di una complessa tematica quale è quella dei danni inviolabili della persona, nell'incrocio di tutele tra ordinamento risarcitorio e indennitario.

È con questo spirito, e in ossequio all'ennesimo lucido e illuminante contributo del consigliere Marco Rossetti, che ci permettiamo dunque di chiudere questa nostra testimonianza con l'incipit che ha caratterizzato il commento qui richiamato:

"**Julius Hermann Von Kirchmann** (1802–1884) fu un insigne giurista e filosofo del XIX secolo. Tradusse Aristotele, Grozio, Bacon, Hume, Hobbes, Leibniz; curò una notevole edizione delle opere di Kant.

Impregnato di cultura positivista, non stupisce se nella sua opera più famosa (*Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*, 1847; traduzione italiana *La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza*, Pisa 1942) lanciò ai giuristi una maledizione che diverrà proverbiale: *Tre paroline del legislatore, e intere biblioteche giuridiche divengono cartaccia*.

La maledizione di Kirchmann stavolta s'è incarnata nell'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019–2021)".

Filippo Martini,
Studio Mrv

PRODOTTI

Da Axa e Mps la Tcm uguale per tutti

Prosegue la joint venture tra le due società nella proposta di prodotti assicurativi: InFuturo prevede premio annuo indifferenziato e prestazione minima



La collaborazione tra **Axa** e **Monte dei Paschi di Siena** si arricchisce di un nuovo prodotto vita: "InFuturo". La soluzione si presenta a tutti gli effetti come una polizza *Temporanea caso morte* per i detentori di titoli a custodia Montepaschi, polizze di risparmio e di investimento di **Axa Mps Vita** o **Axa Mps Financial**. La polizza prevede che in caso di decesso dell'assicurato, i destinatari siano tutelati con un capitale commisurato al valore degli strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi di investimento Axa e Mps detenuti al momento del decesso.

La soluzione include due particolarità studiate per renderla più interessante e comprensibile per il target prescelto, che è quello della famiglia media: un premio annuo fisso (149 euro) e uguale per tutti, quindi non differenziato per età, durata o status di fumatore o non fumatore; e la prestazione minima garantita, cioè un importo (10mila euro) che viene corrisposto agli eredi anche se il valore degli strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi di investimento detenuti al momento del decesso del contraente è inferiore.

M.M.

RICERCHE

L'Instant insurance accelera il processo di innovazione

Il Cetif ha pubblicato i risultati del Digital insurance hub 2018, che evidenziano un orientamento delle compagnie verso modelli di business su base tecnologica che assecondino la propensione dei consumatori verso l'acquisto on line

Le compagnie guardano con sempre maggiore interesse alle forme di *instant insurance*, forti delle potenzialità dell'innovazione tecnologica che apprezzano spesso con il supporto di partner esterni. Sono questi, in sintesi, i risultati delle ricerche descritte nell'annual report 2018 del *Digital Insurance hub*, promosso dal **Cetif** (Centro di ricerca in tecnologie, innovazione e servizi finanziari) in collaborazione con **Sas**, **Crif** e **Rgi**, e frutto del confronto con un campione rappresentativo di compagnie assicurative attive in Italia.

Il modello dell'assicurazione *on demand* nasce dalla presa d'atto di un mutamento nelle abitudini d'acquisto dei consumatori, che si mostrano interessati a valutare proposte commercialmente semplici, accessibili on line, con modalità simili all'acquisto d'impulso. Le polizze sono fruibili via web da smartphone, si acquistano mediamente in 1,5 minuti e, in caso di sinistro, si ricevono i rimborsi al massimo in tre minuti. Secondo i dati contenuti nel rapporto *Analisi trend offerta prodotti assicurativi* pubblicato dall'**Ivass**, sul mercato italiano prevalgono le offerte con coperture di durata da 1,3 giorni fino a un massimo di 7, e di importo contenuto.

La novità per le compagnie è rappresentata da modelli di business strutturalmente differenti da quelli abituali, aspetto che rende più semplice affidarsi a collaborazioni con società terze esperte nel creare prodotti web-based altamente customizzati e che incontrano il gradimento dell'utente.

Essenziale per lo sviluppo dell'*instant insurance* è l'utilizzo di tecnologie abilitanti quali l'IoT, che consente di potenziare i punti di contatto con il cliente necessari a garantire rapidità ed efficienza nell'accesso ai contenuti e nella risposta alle richieste. Big data e analytics sono anch'essi strumenti che, tramite una gestione integrata dei dati disponibili, aumentano la qualità e la personalizzazione dell'offerta on line, allargando però il fronte delle criticità verso la capacità di gestire le informazioni in ottemperanza alle norme sulla privacy del Gdpr.

Una frontiera da esplorare, che ben si integra con le potenzialità dell'*instant insurance*, è quella delle tecnologie *blockchain*, in grado di offrire modalità rapide e sicure di sottoscrizione dei contratti.

In questo panorama di opportunità, diventa fondamentale per le compagnie ridisegnare i propri modelli di business in una forma più agile e orientata a una logica *on demand*.

Maria Moro

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Convegno

7 MARZO 2019

MILANO ■ 09.00 - 17.00 ■ Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61

L'INNOVAZIONE CHE CREA VALORE

Chairman **Maria Rosa Alaggio**, direttore di *Insurance Review* e *Insurance Trade*

09.00 - 09.30 - **Registrazione**

09.30 - 09.50 - **Ripensare la catena del valore per compagnie, canali distributivi e clienti**
Enea Dallaglio, ad di Innovation Team, gruppo Mbs Consulting

09.50 - 10.10 - **Assicurazione: come rimanere rilevanti in futuro?**
Andreas Moser, amministratore delegato di Munich Re Italia

10.10 - 10.30 - **Tecnologie per la nuova assicurazione**
a cura di Vodafone

10.30 - 10.50 - **L'innovazione per nuove fonti di ricavo**
Luigi Barcarolo, direttore insurance analytics and business architecture del gruppo Cattolica
Sandro Scapellato, direttore marketing e distribuzione del gruppo Helvetia, ad e dg di Helvetia Italia Assicurazioni

10.50 - 11.10 - **Creare valore nell'epoca del "The Game"**
Marco Burattino, italian sales director di Guidewire

11.10 - 11.30 - **Coffee break**

11.30 - 12.45 - **TAVOLA ROTONDA - Strategie e iniziative per l'evoluzione del business model**
Giacomo Gigantiello, transformation director di Axa Italia
Giacomo Lovati, amministratore delegato di Alfa Evolution Technology, di Pronto Assistance Servizi, di Linear Assicurazioni e direttore insurance e telematic services di UnipolSai
Gianluca Pipino, direttore operations di Sara Assicurazioni
Pedro Bernardo Santos, direttore generale di G-Evolution, Groupama Assicurazioni
*Ania **
*Zurich **

12.45 - 13.00 - **Q&A**

13.00 - 14.00 - **Pranzo**

14.00 - 14.20 - **Competere con la customer experience**

14.20 - 14.40 - **Internet of things e assicurazione connessa, così cambia il mondo assicurativo**
Francesco Bardelli, amministratore delegato di Generali Jeniot

14.40 - 15.00 - **Le nuove frontiere dell'insurtech**
Fabio Brambilla, presidente di Assofintech

15.00 - 15.20 - **L'Open Insurance: una chiave verso gli ecosistemi**
Francesco Zaini, partner di G2 Startups

15.20 - 15.40 - **Quali azioni per il valore dell'assicurazione?**

15.40 - 16.50 - **TAVOLA ROTONDA - Oltre la distribuzione tradizionale**
Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it
Stefano Longo, direttore banca assicurazione e business development di Net Insurance
Tomaso Mansutti, amministratore delegato di Mansutti
Pietro Menghi, ceo di Neosurance
Andrea Sabia, amministratore delegato di Bene Assicurazioni
Luigi Viganotti, presidente di Acb

16.50 - 17.00 - **Q&A**

17.00 - **Chiusura lavori**

(*) invitato a partecipare

Main sponsor:



Official sponsor:



Iscriviti su www.insurancetrade.it
Scarica il programma completo